

ART. 1
COMUNITÀ EMMAUS VILLAFRANCA ODV
STATUTO
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato denominato:

"COMUNITÀ EMMAUS VILLAFRANCA ODV".

L'Ente assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in località Emmaus, 1 nel comune di Villafranca (VR).

L'organizzazione COMUNITÀ EMMAUS VILLAFRANCA ODV opera nel territorio della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3
(Finalità e Attività)

L'Associazione è membro e fa riferimento ai valori e all'esperienza del Movimento "EMMAUS INTERNATIONAL" fondato nel 1949 in Francia dall'Abbé Pierre, i cui principi sono esposti nel Manifesto Universale sottoscritto a Berna (Svizzera) il 25 maggio 1969 e la cui vita associativa è

regolata dagli statuti adottati a Montreal (Canada) il 4.7.1971.

Scopi dell'associazione sono:

- L'eliminazione di qualsiasi forma di emarginazione e di ingiustizia civile, sociale e culturale.
- L'affermazione di un'economia di giustizia.
- L'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà e di rispetto tra le persone e i popoli.
- Il riconoscimento ad ogni essere umano dei diritti fondamentali dell'Uomo.
- La promozione di stili di vita ispirati alla sobrietà nei consumi e alla riduzione dell'impronta ecologica sul pianeta.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare (con riferimento agli ambiti di cui all'art.5, c.1 del CTS) nei settori:

- dei servizi sociali (lettera a);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e);
- dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale (lettera i);
- della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v).

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sostenere e gestire Comunità aperte all'accoglienza di ogni persona senza distinzione di idee, razza, fede religiosa o politica, ovvero comunità di poveri e di persone in difficoltà, dove, nel rispetto di ciascuno, si opera non solo per il proprio sostentamento, ma anche per sostenere progetti di promozione umana, ovvero di valorizzazione della persona e tutela dei diritti nei confronti di soggetti svantaggiati, là

dove più è necessario secondo i principi del Movimento Internazionale Emmaus;

- organizzare e gestire, per la realizzazione dei fini istituzionali, la pratica dell'attività di raccolta presso le famiglie, di recupero e del riutilizzo con vendita, di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, senza intermediari.

Questa attività permette di ridare valore ad ogni cosa e permette, a coloro che partecipano alle attività, di sentirsi nuovamente utili e coinvolti in azioni di solidarietà e non più quindi soggetti emarginati dalla società e nel contempo tutelare la natura e l'ecosistema, anche in ottemperanza alle direttive europee di cui (Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018);

- aiutare e quindi sostenere gli altri gruppi "Emmaus" nel mondo anche con l'invio di container di materiali necessari ai gruppi per la loro azione di promozione sociale; sostenere altre organizzazioni di volontariato che operano nel medesimo o analogo settore e che perseguono le medesime finalità:

- aiutare e quindi sostenere iniziative sociali che contribuiscono ad agire affinché ogni uomo, Società, Nazione possa affermarsi e realizzarsi pienamente in un reciproco scambio, nel rispetto di una dignità uguale per tutti;

- svolgere opera di denuncia, di informazione e di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica sulle situazioni di ingiustizia economica e di violazione dei diritti umani anche attraverso l'adesione a reti, coordinamenti, movimenti, campagne di pressione, appelli, manifestazioni e ogni altra iniziativa nonviolenta ritenuta utile;

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;

- organizzare campi di lavoro rivolti ai giovani, incontri pubblici o per gruppi e scolaresche; promuovere ogni altra attività di formazione e sensibilizzazione utile sui temi dei diritti umani, della giustizia sociale, del consumo critico e della finanza etica, della cooperazione internazionale, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

- promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito; ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di

interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

ART. 4 **(Ammissione)**

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento

interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- la quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie connesse all'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione. Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo

dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali con voto segreto.

Prima dell'esclusione al socio debbono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni dell'interessato all'Assemblea.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi del socio defunto non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Si considera comunque decaduto il socio che non abbia versato la quota associativa annuale entro i termini fissati.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 ed è l'organo sovrano.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, qualora non siano soci, i responsabili della Comunità di accoglienza gestita dall'Associazione.

ART.10
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e/o revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approva i programmi generali dell'associazione;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 11
(Convocazione)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente - mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale 15 giorni prima della data fissata per la riunione o per via elettronica - almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci. In casi di urgenza il termine predetto può essere ridotto fino a tre giorni.

Nell'atto di convocazione dell'Assemblea è possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile

verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. I voti sono palesi tranne quando riguardano persone

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. il numero è determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per **3** mandati consecutivi.

La carica di Consigliere e ogni altra carica sociale sono gratuite.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è il Presidente dell'associazione, convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per delega.

Nell'atto di convocazione del Consiglio Direttivo è possibile prevedere l'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, qualora non siano soci e/o non siano stati eletti nel Consiglio, il fondatore di Emmaus a Villafranca e i responsabili della Comunità di accoglienza gestita dall'Associazione.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La rappresentanza legale e la firma spettano al presidente.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un

danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 16

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, compresi i poteri di firma.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, così come previsto all'art. 33 punti 1.2.3. del Decreto Lgs. n. 117/2017 s.m.i., necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 26
(Responsabilità e assicurazione della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 28

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
- il libro delle adunanze del revisore contabile.

ART. 29

(Controversie)

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 30

(Disposizioni finali e rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Silvana Nogarole

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO IN-
FORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO RUNTS. VERONA, 25 LUGLIO 2023